

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 24 AGO. 2001

=====

ADDI' 24 AGO. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI - AUGELLO - IANNARILLI - ROBILOTTA - SAPONARO - VERZASCHI

DELIBERAZIONE N° 1300

Proposta di legge regionale concernente:
"Norme per lo sviluppo dello sport e del tempo libero".



OGGETTO: Proposta di legge concernente: "Norme per lo sviluppo dello sport e del tempo libero".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE la legge 15 marzo 1997, n. 59 e la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;

CONSIDERATA la molteplicità delle leggi regionali attualmente vigenti in tema di sport e tempo libero in parte non più rispondenti alle nuove esigenze del settore;

VALUTATA l'esigenza di predisporre un organico quadro normativo regionale in materia di sport e tempo libero;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo

DELIBERA

all'unanimità

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Norme per lo sviluppo dello sport e del tempo libero" composta da 47 articoli e corredata da relazione, facente parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ALLEG. alla DELIB. N. 1300
DEL 24 AGO. 2001

Cur

RELAZIONE

La proposta di legge "Norme per lo sviluppo dello sport e del tempo libero" si pone fondamentalmente i seguenti obiettivi:

- 1) aggiornare la normativa tenendo conto delle modificazioni intervenute negli anni Ottanta e Novanta nella legislazione nazionale e regionale. Si citano, a titolo di esempio, la L.R. 11 aprile 1986, n. 17 (Normativa sulle procedure della programmazione), la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni (Ordinamento della autonomie locali), la legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) ed il conseguente D. Leg. 112/98, la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo);
- 2) arricchire la normativa tenendo conto della esperienza maturata negli anni, delle leggi delle altre regioni, del dibattito sul tema dei servizi e della promozione sportiva, della esigenza di avvicinarsi sempre più agli standards europei in questo settore;
- 3) semplificare la normativa abrogando diverse leggi e dettando norme che costituiscano fondamentale punto di riferimento per l'azione futura dei soggetti interessati.

Il Titolo I "Disposizioni generali" è dedicato alle finalità e obiettivi, alle competenze degli enti e alla programmazione.

Il Capo I è costituito dall'art. 1, che individua le finalità della legge, e dall'art. 2 che elenca gli obiettivi prioritari della programmazione regionale. Tra gli obiettivi assumono particolare rilievo il riferimento alla politica di riequilibrio territoriale e allo sviluppo delle forme di cooperazione tra gli enti locali, l'attenzione rivolta ai portatori di handicap e alle categorie più deboli, la promozione di un equilibrato rapporto tra pratica sportiva e rispetto dell'ambiente naturale, la ricerca di forme di collaborazione con la scuola, l'attivazione di forme di coordinamento tra la promozione sportiva e la promozione turistica nell'ambito di politiche di sviluppo in aree di cooperazione territoriale, il sostegno alle realtà regionali dello sport dilettantistico che, per i loro risultati a livello nazionale e internazionale, contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine della Regione in Italia e nel mondo.

Il Capo II affronta il delicato tema delle competenze degli enti. All'art. 3 sono elencate le competenze della Regione tenendo ben presente il suo ruolo istituzionale di indirizzo, programmazione, coordinamento e vigilanza. La gestione diretta di iniziative è limitata alle materie e ai casi che per i loro contenuti assumono interesse e rilevanza regionale. Più problematica e più ricca di innovazioni la definizione delle competenze delle Province (art. 4) alle quali, nello spirito del processo di decentramento in atto, viene attribuito un fondamentale ruolo decisionale nell'ambito del processo di programmazione.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE REGIONALE

Con questa legge le Province diventano il reale punto di riferimento per la elaborazione dei piani annuali e per il coordinamento delle iniziative nel proprio ambito territoriale. Ai comuni (art. 5) sono confermate le fondamentali competenze di gestione, mentre il comune di Roma (art. 6), per le sue particolari caratteristiche, è equiparato alle Province nell'ambito del processo di programmazione.

Nel Capo III vengono sviluppate le procedure della programmazione. Gli artt. 7 e 8 definiscono contenuti e percorso elaborativo del piano settoriale regionale con proiezione triennale. E' questo il documento programmatico fondamentale, che fissa gli indirizzi di politica sportiva e del tempo libero, le linee di intervento e, in sostanza, la strategia complessiva per affrontare organicamente i problemi del settore. Di vitale importanza per la concreta attuabilità della legge è il legame inevitabile tra previsioni finanziarie del piano settoriale regionale e stanziamenti nel bilancio pluriennale della Regione. Negli artt. 9 e 10 sono individuati i contenuti e le procedure della programmazione annuale. Infine, l'art. 11 prevede, accanto alle relazioni sullo stato di attuazione dei programmi, la possibilità dell'esercizio del potere di surroga da parte della Giunta Regionale.

Il Titolo II introduce due importanti novità: l'Agenzia regionale per lo sport e il Museo dello sport. Alla prima, denominata AGENSPORT sono dedicati 17 articoli che ne prevedono l'istituzione nella forma di ente di diritto pubblico e la funzione di organismo strumentale della Regione, le attività, la struttura organizzativa, le fonti di finanziamento, la vigilanza e il controllo, seguendo impostazioni e schemi ormai consolidati alla luce delle disposizioni statutarie regionali e dell'esperienza maturata. L'art. 29, invece, istituisce il Museo dello sport e ne affida la gestione all'AGENSPORT.

Il Titolo III è intitolato "Attività sportive e del tempo libero" e, quindi, affronta in pieno il tema centrale della legge.

Il Capo I tratta delle attività organizzate direttamente dalla Regione, cui sono dedicati quattro articoli. L'art. 30 si riferisce al fondamentale ruolo che la Regione può svolgere nell'ambito di eventuali programmi dell'Unione Europea, nella gestione dei benefici previsti dalla legge 65/87, nel prestare garanzie reali e obbligatorie per i mutui contratti da operatori del mondo sportivo, nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio edilizio sportivo. L'art. 31 affronta l'importante tema del credito sportivo regolamentandone l'accesso. L'art. 32 individua la tipologia delle iniziative promozionali che la Regione si riserva o per le quali prevede la possibilità di forme dirette di sostegno. L'art. 33 introduce il concetto di "sostegno al merito sportivo".

Il Capo II è dedicato alle attività nel territorio.

L'art. 34 prevede la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per alcune tipologie di intervento destinate a migliorare la condizione degli impianti sportivi esistenti ed a realizzare nuovi impianti: è una ulteriore possibilità che la legge offre, in aggiunta a quelle derivanti dall'art. 31 per far crescere lo standard qualitativo dell'impiantistica sportiva in ambito regionale. L'art. 35, invece, regola i contributi per le attrezzature sportive e del tempo libero dando priorità a quelle specificamente destinate all'utilizzazione degli impianti da parte di categorie con ridotta capacità psico-motoria.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  

L'art. 36 si riferisce ai contributi per la promozione delle attività sportive e del tempo libero, mentre l'art. 37 è dedicato in particolare alle persone portatrici di handicap. L'art. 38 fornisce una elencazione delle documentazione essenziale da allegare alle richieste di contributi e l'art. 39, nell'individuare alcuni criteri per la determinazione dei finanziamenti, fissa anche la procedura per le eventuali revoche.

L'art. 40 affronta il delicato e stimolante tema del rapporto con il mondo della scuola cercando forme di collaborazione e di reciproco sostegno tra impianti e attività sportive scolastiche, da un lato, e impianti e attività sportive "esterne", dall'altro. E' un terreno sul quale si dovrà procedere con la dovuta cautela, ma anche con la necessaria convinzione.

Gli artt. 41, 42 e 43 affrontano un altro tema non meno delicato in quanto si propongono di offrire una regolamentazione di base nell'esercizio delle palestre e delle sale ginniche. Ciò al fine di garantire la necessaria tutela alla salute dei cittadini che, pur non praticando discipline sportive in forma professionistica o dilettantistica, desiderano svolgere attività motoria sotto la guida di personale specializzato e con l'ausilio di attrezzature idonee in ambienti adeguati.

Il Titolo IV riguarda le "Norme finanziarie, transitorie e finali". L'art. 44 prevede una serie di disposizioni transitorie, al fine di garantire una ordinata transizione al nuovo regime normativo, e l'art. 45 elenca i capitoli di bilancio articolati organicamente in relazione alle varie voci di intervento. Con la presente legge è prevista l'abrogazione (art.46) di dieci leggi regionali e di tre articoli di norme finanziarie regionali, i cui contenuti essenziali, laddove ancora attuali, sono stati comunque recuperati all'interno del nuovo testo. Di particolare importanza è la disposizione contenuta nell'art. 47, tendente a contrastare il fenomeno delle "leggine" di finanziamento che spesso interessano temi già regolamentati dalla legge ed investono consistenti flussi finanziari che si pongono al di fuori della programmazione ordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEG. alla DELIB. N. 1300

del 24 AGO. 2001

Cw

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
CONCERNENTE:**

“Norme per lo sviluppo dello sport e del tempo libero”

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



FCw

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
FINALITA'

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, relative all'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo, interviene per lo sviluppo delle attività fisico-ricreative e sportive al fine di promuovere l'integrazione sociale, la crescita culturale, la tutela della salute e delle condizioni psico-fisiche dei cittadini di qualsiasi ceto ed età.


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


lu

Fbu 9

Art. 2
(Obiettivi)

1. In coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, la programmazione regionale in materia di sport e tempo libero persegue, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
- a) realizzazione di nuovi impianti e potenziamento delle attrezzature sportive, nell'ambito di una politica di riequilibrio territoriale, di rispetto dei valori ambientali e di sviluppo delle forme di cooperazione tra gli enti locali;
 - b) ampliamento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti, con particolare riferimento al loro adeguamento, nel rispetto delle norme di sicurezza ed in funzione della frequentazione delle persone portatrici di handicap, sia come praticanti sia come spettatori;
 - c) promozione delle iniziative sportive rivolte alle diverse fasce d'età, privilegiando la formazione di base dei bambini in età scolare e l'attività sportiva degli adolescenti e della terza età;
 - d) valorizzazione dello sport quale strumento di medicina preventiva e riabilitativa e sviluppo delle attività motorie all'aria aperta al fine di favorire un equilibrato rapporto tra pratica sportiva e frequentazione dell'ambiente naturale;
 - e) sostegno, per favorire processi di aggregazione sociale, alle iniziative e alle manifestazioni promosse dagli enti di promozione sportiva ad ordinamento democratico riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalle società ed associazioni sportive;
 - f) sviluppo delle forme associative per la utilizzazione del tempo libero, anche allo scopo di promuovere la più corretta fruizione dei beni culturali ed ambientali;
 - g) ricerca di forme di collaborazione con la scuola per agevolare un efficace coordinamento dei servizi, sia con riferimento alla utilizzazione di strutture sportive scolastiche per attività extrascolastiche, sia per un adeguato soddisfacimento delle esigenze legate all'insegnamento dell'educazione fisica anche presso impianti esterni alle scuole;
 - h) attivazione di forme di coordinamento tra la promozione sportiva e la promozione turistica nell'ambito di politiche di sviluppo di aree di cooperazione territoriale;
 - i) formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori in ambito sportivo al fine di accrescerne la professionalità sotto il profilo tecnico, gestionale e di animazione sociale;
 - j) sostegno alle realtà regionali dello sport dilettantistico che, per i loro risultati a livello nazionale e internazionale, contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine della Regione in Italia e nel mondo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



FBW

Capo II
RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

Art. 3
(Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le seguenti funzioni in materia di sviluppo dello sport e del tempo libero:
- a) adotta il piano settoriale regionale triennale degli interventi, con il quale sono determinati gli obiettivi di cui all'articolo 2 da perseguire nel triennio di validità, nonché gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento;
 - b) realizza gli interventi riservati all'amministrazione regionale dal piano settoriale regionale e verifica la compatibilità con detto piano dei piani annuali provinciali degli interventi;
 - c) controlla il perseguimento degli obiettivi determinati dal piano settoriale regionale, anche mediante la rilevazione ed elaborazione dei dati attinenti allo sviluppo delle strutture sportive e del tempo libero;
 - d) elabora e coordina l'attuazione dei programmi di intervento previsti dall'Unione europea (UE) o da leggi nazionali;
 - e) elabora i programmi straordinari d'intervento per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modificazioni;
 - f) facilita l'accesso al credito mediante apposita convenzione con istituti di credito;
 - g) sostiene manifestazioni ed attività sportive di rilevanza regionale;
 - h) organizza mostre, convegni e manifestazioni sui temi dello sport, della medicina sportiva e del tempo libero e partecipa a manifestazioni ricorrenti di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio regionale;
 - i) acquisisce dati, anche ai fini di un monitoraggio del sistema sportivo regionale, attiva studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti al settore dello sport e del tempo libero, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati, costituzione di banche dati e reti informative, sostiene forme di sperimentazione di soluzioni innovative;
 - j) sostiene le realtà regionali dello sport dilettantistico che contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j);
 - l) determina i criteri per la cooperazione tra gli enti locali ai fini della realizzazione e gestione delle strutture sportive e del tempo libero;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



YBW

m) determina i criteri, i contenuti e le metodologie per i corsi di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport e del tempo libero, ivi compresi i requisiti per l'affidamento della loro realizzazione.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 la Regione assicura il necessario raccordo con le politiche occupazionali e si avvale della collaborazione dell'agenzia regionale per lo sport istituita dall'articolo 12, in relazione alle attività indicate dall'articolo 13.

Flu

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Lu

Art. 4
(Funzioni delle province)

1. Le province, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano settoriale regionale:

- a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale;
- b) adottano, sulla base dei programmi degli interventi formulati dagli enti locali, singoli o associati, da altri soggetti pubblici e privati, i piani annuali provinciali degli interventi per lo sviluppo delle strutture sportive e delle attività sportive e del tempo libero da sottoporre alla verifica di compatibilità da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
- c) agevolano la cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e delle attività sportive, anche mediante la istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;
- d) incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e documentazione d'interesse provinciale nel campo dello sport, della medicina sportiva e del tempo libero;
- e) collaborano con i comuni che ne facciano richiesta all'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale;
- f) vigilano sulla corretta attuazione dei programmi degli interventi inseriti nei piani annuali di cui alla lettera b);
- g) promuovono forme di collaborazione tra le istituzioni pubbliche ed i soggetti privati operanti nel territorio;
- h) coordinano la rilevazione dei dati relativi ai servizi sportivi;
- i) programmano e realizzano le iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori dello sport e del tempo libero in ambito provinciale in conformità a quanto determinato dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m).

Pro

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 5
(Funzioni dei comuni)

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano settoriale regionale:

- a) favoriscono l'organizzazione di attività sportive e del tempo libero, la realizzazione di impianti e di attrezzature d'interesse comunale e provvedono alla gestione degli impianti di proprietà comunale, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati;
- b) formulano i programmi degli interventi relativi alle strutture ed alle attività dello sport e del tempo libero, da inserire nei piani annuali provinciali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);
- c) incentivano la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, documentazione di interesse comunale nel campo dello sport, della medicina sportiva e del tempo libero;
- d) effettuano la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi, alle strutture sportive ed all'utenza;
- e) promuovono il collegamento con le altre istituzioni pubbliche e con i soggetti privati operanti nel proprio territorio;
- f) forniscono alla provincia territorialmente competente i dati sull'impiantistica sportiva relativi al proprio territorio e ne curano l'aggiornamento annuale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 6
(Competenze del comune di Roma)

1. Il comune di Roma svolge in materia di programmazione le stesse attività demandate alle province ai sensi dell'articolo 4.

2. Al fine di assicurare il coordinamento dell'attività programmatoria nell'ambito del proprio territorio, la provincia di Roma esprime un parere sui piani annuali degli interventi adottati dal comune di Roma prima che siano sottoposti alla verifica di compatibilità da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

Few

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cur

Capo III
PROGRAMMAZIONE

Art. 7
(Piano settoriale regionale)

1. La Regione indica le linee generali della programmazione nelle materie disciplinate dalla presente legge adottando un piano settoriale regionale triennale degli interventi da realizzare sull'intero territorio laziale, articolato in piani annuali, anche in assenza del programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.

2. Il piano settoriale regionale di cui al comma 1, tenendo anche conto delle proposte formulate dall'agenzia regionale per lo sport, determina:

- a) gli obiettivi da perseguire nel triennio di validità;
- b) i criteri per la localizzazione e la selezione degli interventi relativi alle strutture sportive ed alle attività sportive e del tempo libero;
- c) gli interventi la cui realizzazione è riservata all'amministrazione regionale;
- d) gli indirizzi per l'adozione dei piani annuali provinciali degli interventi, per la formulazione dei programmi d'intervento comunali e per la redazione dei progetti, nonché i parametri per la valutazione della loro validità ed efficacia;
- e) la previsione delle esigenze finanziarie, anche ai fini della iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione, e la ripartizione dei finanziamenti per ambiti territoriali e tematici di intervento;
- f) le modalità di spesa e di erogazione dei contributi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pro



Qu

Art. 8

(Predisposizione ed adozione del piano settoriale regionale)

1. La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del piano settoriale di cui all'articolo 7, organizza una fase di consultazione nell'ambito di una conferenza programmatica, convocata dall'assessore regionale competente in materia di sport, alla quale partecipano, oltre agli assessori regionali competenti in materia di enti locali, di ambiente e di urbanistica ed al presidente dell'agenzia regionale per lo sport:

- a) gli assessori provinciali e quelli dei comuni capoluogo competenti per materia;
- b) un rappresentante dell'Unione regionale province del Lazio (URPL) e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) regionale;
- c) il sovrintendente scolastico regionale o un suo delegato;
- d) le organizzazioni sindacali confederali più rappresentative a livello regionale;
- e) le organizzazioni dell'imprenditoria, del volontariato e dell'associazionismo più rappresentative a livello regionale;
- f) il presidente regionale e i presidenti dei comitati provinciali del CONI o loro delegati;
- g) il responsabile del servizio regionale impianti sportivi del CONI;
- h) i presidenti regionali delle federazioni sportive o loro delegati;
- i) un rappresentante del Comitato dello sport per tutti;
- j) il presidente regionale della Federazione italiana sport disabili (FISD) o un suo delegato;
- l) il presidente regionale della Federazione medici sportivi (FMS) o un suo delegato;
- m) i rappresentanti degli enti di promozione sportiva ad ordinamento democratico riconosciuti dal CONI ed operanti nel territorio regionale;
- n) un rappresentante dell'Istituto per il credito sportivo (ICS).

2. La conferenza programmatica di cui al comma 1 opera nelle more della costituzione, nell'ambito della conferenza permanente Regione - autonomie locali e del comitato Regione - autonomie funzionali e organizzazioni economico-sociali, istituiti dagli articoli 20 e 22 della l.r. 14/1999 e successive modificazioni, di sezioni specializzate nei singoli settori organici di materie di competenza regionale e locale. Il parere espresso dalla conferenza programmatica di cui al comma 1 in merito allo schema del piano settoriale regionale sostituisce quello degli organi di cooperazione e di concertazione istituiti dai citati articoli della l.r. 14/1999.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta il piano settoriale regionale, che, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR),

FR


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



costituisce direttiva per le strutture regionali e per gli enti ed i soggetti interessati alla realizzazione degli interventi.

Few

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Cur

Art. 9

(Attuazione annuale del piano settoriale regionale)

1. Ai fini dell'attuazione del piano settoriale regionale di cui all'articolo 7, la Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede con propria deliberazione:

- a) ad approvare i progetti degli interventi riservati all'amministrazione regionale da realizzare nell'anno di riferimento;
- b) a verificare la compatibilità dei piani annuali degli interventi adottati dalle province ai sensi dell'articolo 10 con i contenuti del piano settoriale regionale relativi all'anno di riferimento, apportando eventualmente le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri determinati dal piano stesso, previa consultazione della provincia interessata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Fbu^o



Art. 10

(Predisposizione ed adozione dei piani annuali provinciali)

1. Ai fini della predisposizione dei piani annuali provinciali degli interventi per lo sviluppo delle strutture sportive e delle attività sportive e del tempo libero, gli enti e i soggetti che hanno titolo a chiedere la concessione di mutui agevolati ai sensi dell'articolo 31 o contributi ai sensi del titolo III, capo II, trasmettono alla provincia territorialmente competente, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma degli interventi che intendono realizzare e i relativi progetti. Il programma è adottato con apposita deliberazione degli organi competenti, se formulato da enti locali, o sottoscritto dal legale rappresentante, se formulato da altri soggetti.
2. I programmi e i progetti di cui al comma 1 sono corredati della documentazione amministrativa e tecnica indicata negli articoli 31 e 38.
3. I progetti concernenti le iniziative di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), d) ed e), sono trasmessi direttamente alla Regione, corredati della documentazione amministrativa e tecnica prevista nel piano settoriale regionale, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le iniziative si intendono realizzare.
4. Ciascuna provincia, sulla base dei programmi pervenuti ai sensi del comma 1, nonché di propri progetti, adotta con atto deliberativo dell'organo competente il piano annuale degli interventi da realizzare nel rispettivo ambito territoriale e lo trasmette alla Regione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Nel piano sono indicati i criteri che hanno ispirato le scelte effettuate e le risorse finanziarie o i contributi organizzativi, provinciali o di altra origine, che si aggiungono allo stanziamento regionale per la realizzazione degli interventi compresi nel piano stesso. Le province, nel caso in cui i programmi pervenuti non siano compatibili con i contenuti del piano settoriale regionale relativi all'anno di riferimento, apportano eventualmente le modifiche necessarie ad assicurare il rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e dei criteri determinati dal piano stesso, previa consultazione degli enti e dei soggetti interessati.
5. Al piano di cui al comma 4 sono allegati l'elenco completo dei progetti degli interventi trasmessi dagli enti e soggetti interessati, con l'indicazione dei motivi delle esclusioni operate, e la graduatoria delle domande per la concessione di mutui agevolati ai sensi dell'articolo 31, con l'indicazione dei punteggi attribuiti.
6. La Regione, in sede di valutazione dei programmi inseriti nei piani annuali provinciali degli interventi, può acquisire tutta la documentazione ritenuta necessaria per una più approfondita conoscenza dei singoli progetti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

HBW



Qu

Art. 11

(Vigilanza e poteri sostitutivi)

1. Le province trasmettono alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, unitamente al piano annuale degli interventi, una relazione sullo stato di attuazione dei progetti precedentemente approvati e sulla efficacia dei relativi interventi.

2. In caso di mancato esercizio delle funzioni attribuite alle province dalla presente legge, ovvero di violazione delle disposizioni in essa contenute e degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, può sostituirsi alle province.

Fev

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cur

TITOLO II
AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT E MUSEO DELLO SPORT

Capo I
AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT

Art. 12
(Istituzione)

1. E' istituita l'agenzia regionale per lo sport denominata "Agensport", con sede in Roma, per la promozione di iniziative e la gestione di servizi atti a garantire un equilibrato sviluppo dello sport nel Lazio.

2. Agensport è ente strumentale di diritto pubblico della Regione, dotato, nei limiti di cui alla presente legge, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita le proprie competenze conformandosi agli indirizzi politico-programmatici ed alle direttive della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ru

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 13
(Attività)

1. Per conseguire le finalità di cui alla presente legge, Agensport svolge le seguenti attività:

- a) promuove la realizzazione, nel territorio della Regione, di manifestazioni e iniziative di rilevanza regionale, nazionale e internazionale;
- b) effettua attività di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione;
- c) organizza attività di osservatorio sulle realtà dello sport, in collaborazione con gli enti locali e gli operatori del settore, raccogliendo ed elaborando i dati attinenti alle strutture e alle attività sportive ricadenti nel territorio della Regione;
- d) cura l'informazione sulle maggiori attività e iniziative presenti nella Regione e realizza campagne promozionali di sensibilizzazione e di educazione dirette a diffondere nella comunità la cultura e i valori dello sport;
- e) provvede alla gestione del museo dello sport;
- f) formula proposte all'assessore regionale competente in materia di sport ai fini della redazione e attuazione del piano settoriale regionale e della individuazione degli interventi da riservare all'amministrazione regionale;
- g) formula proposte all'assessore regionale competente in materia di sport in relazione a criteri, contenuti e metodologie per le attività di formazione, aggiornamento e qualificazione degli operatori sportivi.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, Agensport, nell'ambito delle proprie competenze, può fornire consulenze e servizi a terzi, pubblici o privati, anche attraverso convenzioni, nel rispetto delle disposizioni fissate dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a) e dalle direttive regionali, secondo un tariffario approvato dalla Giunta regionale.

3. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, lettere b), c), e d) ed al comma 2, Agensport può avvalersi della consulenza e della collaborazione di enti, professionisti ed istituzioni scientifiche, di ricerca e di studio, nonché di qualificati organismi operanti nel settore.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

FCW



6ur

Art. 14
(Organi)

1. Sono organi istituzionali di Agensport:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il presidente;
- c) il collegio dei revisori.

REV

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 15

(Il consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto dal presidente di Agensport, nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, e da quattro membri, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato secondo le procedure previste dal regolamento consiliare, scelti tra persone esperte in amministrazione e nel settore dello sport.

2. Il consiglio di amministrazione è responsabile dell'attività complessiva di Agensport, nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione e di direttiva.

3. Al consiglio di amministrazione spettano le funzioni di alta amministrazione nonché i poteri di indirizzo, attraverso la definizione di obiettivi programmatici, e di controllo della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativo-gestionale svolta dai dirigenti agli indirizzi impartiti. In particolare, il consiglio di amministrazione :

- a) adotta lo statuto e i regolamenti in esso previsti, ivi compresi il regolamento contenente i criteri di organizzazione delle strutture, di determinazione della pianta organica del personale e di conferimento degli incarichi ai dirigenti ed il regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) adotta la pianta organica del personale;
- c) adotta il bilancio di previsione, le variazioni e l'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale;
- d) adotta i programmi pluriennali e annuali di attività e i relativi aggiornamenti;
- e) adotta la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari;
- f) nomina il direttore generale;
- g) assegna al direttore generale gli obiettivi programmatici e le risorse umane, finanziarie e strumentali per perseguirli, e provvede alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell'attività del direttore stesso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


Art. 16
(Il presidente)

1. Il presidente ha i poteri di rappresentanza istituzionale di Agensport. Il presidente inoltre:

- a) promuove e coordina l'attività del consiglio di amministrazione, che convoca e presiede stabilendone l'ordine del giorno;
- b) adotta gli atti eventualmente a lui riservati dalla normativa regionale, dallo statuto e dai regolamenti di Agensport nonché quelli espressamente delegati dal consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

per



Art. 17
(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da tre membri effettivi e un supplente, nominati dal Presidente stesso, scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.88.


2. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente, che provvede alla convocazione ed all'organizzazione dei lavori.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di Agensport. In particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio preventivo e del rendiconto generale alle norme di legge e riferisce per singoli atti sui risultati dell'attività di controllo al presidente di Agensport che, in caso di rilievi, è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a fornire motivate controdeduzioni al collegio stesso.

4. Il collegio dei revisori trasmette, altresì, alla Giunta regionale una dettagliata relazione semestrale sulla gestione contabile e finanziaria di Agensport.

Fbu

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



bu

Art.18
(Incompatibilità)

1. Agli incarichi di presidente, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori si applicano le disposizioni sulla incompatibilità contenute nella vigente normativa nazionale e regionale. In particolare, non può essere nominato presidente e non possono far parte del consiglio di amministrazione o del collegio dei revisori:

- a) i membri del Consiglio e della Giunta regionali, nonché i sindaci, i presidenti e i membri degli organi esecutivi degli enti locali;
- b) i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, i presidenti e i componenti degli organi di altri enti regionali;
- c) gli imprenditori o gli amministratori di società che forniscono beni o prestano servizi ad Agensport;
- d) i dipendenti dell'amministrazione regionale appartenenti alla struttura preposta alla vigilanza di Agensport;
- e) i membri degli organi delle organizzazioni professionali e sindacali dello sport.

RT

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 19
(Durata delle cariche)

1. Gli organi istituzionali di Agensport durano in carica quanto il Presidente della Giunta regionale che ha provveduto alla loro costituzione e non possono essere rinominati per più di una volta.

2. Gli organi istituzionali di Agensport proseguono le proprie funzioni fino alla data di insediamento dei nuovi organi, che sono eletti e costituiti entro 45 giorni dalla data dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale e della nuova Giunta regionale, in conformità alle disposizioni della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.

PLU

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

CU

Art. 20
(Indennità di carica)

1. L'indennità di carica spettante ai componenti degli organi istituzionali di Agensport è determinata ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n.46.

For

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 21
(Statuto e regolamenti)

1. Il consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla sua prima costituzione, adotta lo statuto di Agensport.
2. Nello statuto sono indicate le competenze e le modalità di funzionamento degli organi istituzionali di Agensport, nonché i principi di organizzazione dell'agenzia e dei rapporti di lavoro del relativo personale, in coerenza con le esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in conformità alle norme generali, statali e regionali, regolatrici della materia.
3. Lo statuto è approvato dalla Giunta regionale, che può apportare, ove necessario, modifiche ed integrazioni.
4. Entro sei mesi dalla data di approvazione dello statuto ai sensi del comma 3, il consiglio di amministrazione adotta il regolamento contenente i criteri per l'organizzazione delle strutture, per la determinazione della pianta organica del personale e per il conferimento degli incarichi ai dirigenti nonché il regolamento di amministrazione e di contabilità di Agensport.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 4, la Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi mediante la nomina di un commissario ad acta.

ra

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Cur

Art. 22
(Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione di Agensport ed è scelto tra persone in possesso di diploma di laurea, di comprovata professionalità ed esperienza nella direzione di organizzazioni complesse e nel settore dello sport.

2. L'incarico di direttore generale è conferito a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta, e ha termine, comunque, con la costituzione del nuovo consiglio di amministrazione. L'incarico di direttore generale è disciplinato con contratto individuale, che fissa, altresì, il relativo trattamento economico nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con apposita direttiva. Nel caso in cui l'incarico di direttore generale sia conferito a dipendenti della Regione ovvero di altri enti dipendenti della Regione, si applicano le disposizioni concernenti il collocamento in aspettativa di cui all'articolo 33 della legge regionale 9 dicembre 1999, n. 37.

3. Il direttore generale è responsabile dell'attività amministrativo-gestionale di Agensport e, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

- a) dirige e coordina le attività delle strutture, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici assegnati dal consiglio di amministrazione;
- b) formula proposte al consiglio di amministrazione in relazione all'elaborazione di programmi e degli altri atti di competenza del consiglio stesso;
- c) sovrintende alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione, assicurando l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, e provvede all'organizzazione delle strutture previste dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 4, nonché al conferimento degli incarichi di direzione ai dirigenti, in conformità ai criteri fissati dallo stesso regolamento, ed alla specificazione delle relative competenze;
- d) promuove e resiste alle liti ed ha potere di conciliare e transigere;
- e) adotta ogni altro atto di carattere amministrativo-gestionale che non rientri nell'ambito dell'incarico conferito ai dirigenti ai sensi della lettera c).

4. Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con voto consultivo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

FCU



Art. 23

(Bilancio di previsione e rendiconto generale)

1. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione e i relativi assestamenti nonché il rendiconto generale, adottati dal consiglio di amministrazione e corredati del parere del collegio dei revisori, sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione.

2. Al bilancio di previsione sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività.

3. Al rendiconto generale è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

RA




cu

Art. 24
(Programmi di attività)

1. L'attività di Agensport è definita mediante un programma pluriennale, articolato in programmi annuali.
2. I programmi di cui al comma 1 sono adottati dal consiglio di amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con apposite direttive, in coerenza con le linee della programmazione della Regione.
3. Il programma pluriennale individua gli obiettivi da perseguire nel periodo di riferimento, gli indirizzi, le priorità, i tempi e le risorse necessarie allo svolgimento dell'attività di Agensport.
4. I programmi annuali descrivono dettagliatamente le attività da svolgere nell'anno di riferimento, indicando i progetti d'intervento su specifici aspetti dello sport, i mezzi strumentali e finanziari per attuarli, i beneficiari, le modalità per la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti.
5. I programmi pluriennale ed annuali di attività ed i relativi aggiornamenti sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, unitamente ai bilanci di previsione che si riferiscono agli stessi anni.

Ver

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Lu

Art 25
(Patrimonio)

1. Agensport ha un patrimonio immobiliare e mobiliare, che forma oggetto di apposito e distinto inventario.

2. Il patrimonio immobiliare è utilizzato secondo le direttive impartite ad Agensport dalla Giunta regionale e può essere incrementato con ulteriori acquisizioni.

3. Entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento di adozione della pianta organica, la Regione provvede a trasferire ad Agensport i beni mobili ed immobili necessari.

4. La Regione può, altresì, concedere in uso o in comodato altri beni.

Pa

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

cu

Art.26
(Personale)

1. Agensport, nei limiti della pianta organica, suddivisa per qualifiche dirigenziali, categorie e profili professionali, adottata dal consiglio di amministrazione, in conformità ai criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 4, e divenuta esecutiva a seguito del controllo della Giunta regionale, si avvale di personale di ruolo, trasferito o comandato da altre pubbliche amministrazioni ovvero assunto nel rispetto della vigente normativa.

2. Al personale di Agensport si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di servizio e il trattamento di previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale dalla vigente normativa. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali, si tiene conto delle specificità delle attività di Agensport.

Ruo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Deu

ART. 27
(*Risorse finanziarie*)

1. Agensport dispone delle seguenti risorse finanziarie:
- a) finanziamento annuo concesso dalla Regione per le spese di funzionamento dell'agenzia nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio;
 - b) finanziamento annuo concesso dalla Regione per l'espletamento delle attività dell'agenzia nella misura determinata dalla legge regionale di bilancio, sulla base delle indicazioni del programma annuale di attività;
 - c) proventi derivanti dalle attività dell'agenzia;
 - d) finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo da enti pubblici e privati e da altri soggetti;
 - e) rendite e proventi derivanti da operazioni sui beni patrimoniali.

Per

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Em

Art. 28

(Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale esercita il potere di direttiva, vigilanza e controllo su Agensport.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sport, in particolare:

- a) emana direttive per l'attività di Agensport al fine di garantirne la compatibilità con gli atti di programmazione e di indirizzo della Regione;
- b) valuta, sulla base della relazione annuale trasmessa dal consiglio di amministrazione e delle relazioni semestrali trasmesse dal collegio dei revisori, l'utilizzazione delle risorse finanziarie e la corrispondenza tra costi e benefici e può richiedere, a tale fine, l'acquisizione di specifici atti e disporre ispezioni;
- c) esercita il potere sostitutivo, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, in caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori da parte degli organi di Agensport, previo invito a provvedere entro un congruo termine;
- d) esercita il controllo sugli organi:
 - 1) disponendo la decadenza dei singoli componenti del consiglio di amministrazione in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive o di dieci sedute nel corso dell'anno, nonché la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione in caso di ripetute violazioni di norme e direttive regionali o di accertate gravi disfunzioni nella direzione di Agensport e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo consiglio di amministrazione;
 - 2) disponendo la decadenza di uno o più componenti del collegio dei revisori in caso di gravi e reiterate inadempienze, ivi compresa la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle sedute di tale organo;
- e) esercita il controllo di legittimità sui seguenti atti:
 - 1) i regolamenti previsti dallo statuto adottati dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera a);
 - 2) gli atti adottati dal consiglio di amministrazione indicati al citato articolo 15, comma 3, lettere b) e f).

3. La Giunta regionale, con apposite direttive, impartisce ad Agensport indicazioni sulle modalità del controllo al fine di garantire la più ampia collaborazione con l'assessorato regionale competente in materia di sport e di assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento del controllo stesso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

100



Capo II
MUSEO DELLO SPORT

Art. 29
(Museo dello sport)

1. E' istituito il museo dello sport, con sede in Roma, allo scopo di creare un centro permanente di cultura sportiva e di promuovere l'interesse per lo sport in tutte le sue manifestazioni.

2. Il museo dello sport, la cui gestione è affidata ad Agensport, svolge i seguenti compiti:

- a) raccolta, conservazione e valorizzazione di oggetti e documenti concernenti la storia dello sport, con particolare riferimento al territorio e ai cittadini della Regione;
- b) promozione e organizzazione di studi, ricerche, mostre, convegni e pubblicazioni connessi alla collezione del museo.

V. B.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

cu

TITOLO III
ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO – IMPIANTI ED
ATTREZZATURE

Capo I
INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO ASSUNTE
DALLA REGIONE

Art. 30

(Iniziativa per gli impianti sportivi)

1. La Regione, anche avvalendosi di Agensport, interviene per il finanziamento degli impianti sportivi e delle relative attrezzature nell'ambito di eventuali programmi europei destinati a questo specifico settore o diretti alla valorizzazione sociale, turistica ed economica di aree territoriali.

2. La Regione interviene, altresì, per la realizzazione di impianti sportivi favorendo l'accesso ai benefici di cui alla l. 65/1987 e successive modificazioni.


3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la Regione elabora i necessari programmi di intervento, formula i relativi bandi, ne coordina l'attuazione e vigila, con il concorso delle province, sulla loro regolare esecuzione e sul rispetto dei requisiti progettuali previsti.

4. La Regione presta garanzie per i mutui contratti dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dalle società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico ad essi affiliate. A tale scopo è istituito un apposito fondo di garanzia la cui gestione è effettuata con le modalità che saranno stabilite da uno specifico regolamento.

5. Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio edilizio sportivo, la Regione può intervenire finanziariamente, in modo diretto o mediante forme di compartecipazione, per l'acquisto e la gestione di beni, con particolare riguardo a quelli di comprovato interesse storico-artistico. Le condizioni e le modalità di compartecipazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

REN

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



En

Art. 31

(Iniziative per il credito sportivo)

1. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale e tipologico degli impianti sportivi, con particolare riferimento a quelli di base, la Regione facilita l'accesso al credito sportivo da parte dei soggetti di cui al comma 3 stipulando apposite convenzioni con l'ICS ed altri istituti di credito per la concessione di mutui agevolati e partecipando al contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti con propri contributi in conto interessi fino all'ottanta per cento del relativo tasso d'interesse.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono riguardare:

- a) l'adeguamento degli impianti esistenti alla vigente normativa in materia di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche;
- b) il recupero funzionale e la straordinaria manutenzione degli impianti sportivi esistenti per migliorarne la fruizione e favorirne la gestione sotto il profilo tecnico-funzionale ed economico;
- c) l'ampliamento ed il potenziamento di impianti sportivi o la realizzazione di nuovi impianti, soprattutto nelle aree della Regione nelle quali si rileva maggiore carenza.

3. Alle agevolazioni possono accedere:

- a) gli enti locali, singoli o associati;
- b) le federazioni sportive nazionali attraverso i rispettivi comitati regionali;
- c) gli enti di promozione sportiva aventi personalità giuridica senza fine di lucro;
- d) le società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI;
- e) ogni altro ente pubblico o ente morale che persegue, sia pure indirettamente, finalità ricreative e sportive senza scopo di lucro.

4. Le richieste di mutuo sono corredate, oltre che della documentazione amministrativa e tecnica prevista nelle convenzioni di cui al comma 1 e nel piano settoriale regionale, del parere del comune territorialmente competente riguardo l'utilità dell'intervento e della certificazione della conformità dell'intervento stesso agli strumenti urbanistici vigenti.

5. Gli enti ed organismi di cui al comma 3 devono garantire l'uso pubblico degli impianti oggetto del finanziamento e il mantenimento della loro specifica destinazione d'uso almeno per i dieci anni successivi alla durata del mutuo.

6. Gli impegni di cui al comma 5 devono essere assunti con atto pubblico.

Bar

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Eu

Art. 32
(Iniziativa promozionali)

1. La Regione promuove, direttamente o avvalendosi di Agensport, la pratica sportiva e lo sviluppo delle attività del tempo libero:

- a) sostenendo manifestazioni ed altre iniziative di rilevanza regionale;
- b) organizzando mostre, convegni, manifestazioni ed altre iniziative dirette a diffondere la cultura dello sport e delle attività rivolte al tempo libero, ovvero ad approfondire e sviluppare i temi ad esse connesse;
- c) attivando ricerche, studi ed indagini, anche per l'acquisizione dei dati e di informazioni sulla situazione regionale e, più in generale, sulle problematiche inerenti al settore, con eventuale divulgazione dei relativi risultati;
- d) sostenendo forme di sperimentazione per la ricerca di soluzioni innovative, anche sotto il profilo gestionale, nella organizzazione delle attività dello sport e del tempo libero;
- e) partecipando a manifestazioni e ad altre iniziative ricorrenti di particolare rilievo internazionale o nazionale organizzate nel territorio regionale da federazioni sportive, enti di promozione sportiva o associazioni benemerite, riconosciuti dal CONI.

2. Le iniziative di cui alle lettere b) e c) sono finanziate totalmente dalla Regione e la loro realizzazione può essere affidata, mediante apposito contratto o convenzione, a soggetti pubblici e privati specializzati.

3. Per le iniziative di cui alle lettere a) e d) la Regione può intervenire con propri finanziamenti fino al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non oltre l'entità del minore importo tra il disavanzo previsto e quello definitivamente accertato.

4. Per le iniziative di cui alla lettera e) la Regione può intervenire con propri finanziamenti fino al dieci per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, non oltre l'entità del minor importo tra il disavanzo previsto e quello definitivamente accertato. Ai finanziamenti, inoltre, devono essere collegate agevolazioni in favore delle scuole, delle associazioni e delle società sportive, nell'ambito della manifestazione o iniziativa, almeno equivalenti all'importo riconosciuto.

ABU

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Signature]

Art. 33

(Iniziativa per il sostegno al merito sportivo)

1. La Regione assume iniziative a sostegno delle realtà regionali dello sport dilettantistico che per i loro risultati a livello nazionale e internazionale meglio contribuiscono alla diffusione della pratica sportiva e nel contempo promuovono l'immagine della Regione in Italia e nel mondo.

2. Il sostegno di cui al comma 1 può assumere la forma di:

- a) contributi per attività di squadra, a cui possono accedere le società sportive partecipanti a competizioni nazionali organizzate dalle federazioni sportive nazionali o partecipanti a competizioni internazionali organizzate dalle federazioni sportive internazionali riconosciute dal CIO;
- b) borse al merito sportivo per attività individuali, a cui possono accedere gli atleti che abbiano raggiunto particolari risultati a livello nazionale e internazionale.

3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi e delle borse al merito sportivo sono definiti nell'ambito del piano settoriale regionale.

Flw

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Capo II
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT E DEL TEMPO
LIBERO ASSUNTE DAGLI ENTI LOCALI E DA ALTRI ENTI

Art. 34

(Contributi per impianti sportivi)

1. La Regione concede contributi in conto capitale, nei limiti massimi dell'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile ed effettivamente documentata, agli enti locali, singoli o associati, per favorire l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche, il completamento, il recupero funzionale e la straordinaria manutenzione dei propri impianti sportivi esistenti, garantendo, ove possibile, l'uso polivalente dei medesimi, e per la realizzazione di nuovi impianti.

2. Gli enti locali beneficiari dei contributi di cui al comma 1 devono garantire il mantenimento della specifica destinazione d'uso degli impianti nei venti anni successivi alla loro realizzazione e devono impegnarsi a concedere alla Regione l'uso della struttura su cui si interviene per iniziative promosse dalla Regione stessa, coerenti con la tipologia dell'impianto. Essi devono inoltre garantire l'uso degli impianti a tariffe sociali e in condizioni paritarie a tutte le associazioni sportive affiliate a federazioni sportive o ad enti di promozione sportiva ad ordinamento democratico riconosciuti dal CONI.

ra

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 35

(Contributi per attrezzature sportive e per il tempo libero)

1. Agli enti locali, singoli o associati, agli enti di promozione sportiva ad ordinamento democratico riconosciuti dal CONI ed alle società od associazioni sportive, che non svolgano attività professionistiche o a carattere commerciale, sono concessi contributi per l'acquisto e l'installazione delle attrezzature di base relative ad impianti sportivi o a percorsi e parchi attrezzati per la ricreazione fisica.

2. Nell'accesso ai contributi di cui al comma 1 hanno priorità le richieste relative ad attrezzature con destinazione specifica per l'utilizzazione degli impianti da parte di categorie con ridotta capacità psico-motoria.

3. I contributi di cui comma 1 possono coprire fino all'ottanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, nel caso di enti locali, e fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, negli altri casi. I contributi sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere la percentuale indicata.

rw

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

rw

Art. 36

(Contributi per la promozione delle attività sportive e del tempo libero)

1. Al fine di realizzare iniziative e manifestazioni dirette a promuovere la pratica sportiva e la migliore utilizzazione del tempo libero con riferimento alle attività motorie, la Regione concede contributi agli enti locali, singoli o associati, alle società ed associazioni sportive, che non svolgano attività professionistiche o a carattere commerciale, ed agli enti di promozione sportiva ad ordinamento democratico riconosciuti dal CONI.

2. I contributi di cui al comma 1 possono coprire fino al sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere la percentuale indicata e comunque non oltre il deficit complessivo.

raw

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



cu

Art. 37

(Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone portatrici di handicap)

1. Al fine di favorire la promozione e lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone portatrici di handicap, sono concessi contributi alle società sportive ed alle associazioni operanti nelle varie attività riconosciute dal CONI ed iscritte alla FISSD.

2. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare:

- a) spese di trasporto e di sostegno relative all'attività sportiva di atleti portatori di handicap;
- b) manifestazioni sportive per gli atleti portatori di handicap;
- c) spese per la collaborazione di istruttori specializzati nella pratica sportiva delle persone portatrici di handicap.

3. I contributi di cui al comma 2 possono coprire fino al sessanta per cento della spesa ritenuta ammissibile e sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici, diversi da quelli del soggetto beneficiario, soltanto per la somma necessaria a raggiungere la percentuale indicata.

Ren

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

bu



Art. 38

(Documentazione per la concessione dei contributi)

1. Le domande per la concessione di contributi di cui al titolo III, capo II, sono inoltrate alle province e devono essere corredate:

- a) delle deliberazioni o dei verbali degli organi istituzionali previsti dall'ordinamento del soggetto richiedente per l'approvazione di programmi, di progetti e per la richiesta di contributi;
- b) dei programmi, dei progetti o degli accordi per i quali si richiedono i contributi, accompagnati dalla documentazione prevista nel piano settoriale regionale;
- c) del piano finanziario dell'intervento e, nel caso di impianti, anche del progetto di gestione, redatti sulla base di quanto richiesto nel piano settoriale regionale;
- d) di ogni altra documentazione prevista nel piano settoriale regionale con riferimento alle diverse tipologie di intervento.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 39

(Criteri relativi ai contributi regionali. Revoca)

1. Nella determinazione dei contributi di cui alla presente legge si tiene conto della spesa ritenuta ammissibile, di altre forme dirette e indirette di sostegno economico anche di origine comunitaria e dell'impegno finanziario del soggetto richiedente che, in ogni caso, deve assicurare la realizzazione del programma o del progetto finanziato. Costituisce titolo di preferenza, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla presente legge, la compartecipazione alla spesa da parte di altri soggetti pubblici o privati.

2. La concessione dei contributi regionali comporta, per i soggetti percipienti, l'obbligo di realizzare le relative iniziative. I finanziamenti destinati dal piano settoriale regionale ai piani annuali provinciali degli interventi sono determinati in base a parametri oggettivi, con vincolo di destinazione, e sono erogati direttamente dalle province.

3. Nel caso di mancata o parziale attuazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi della presente legge, ovvero, qualora non venga presentato il rendiconto e/o la documentazione richiesta, il dipartimento regionale competente in materia di sport dispone la revoca ed il recupero del contributo stesso, maggiorato degli interessi legali, in misura corrispondente alla parte non realizzata o in misura totale, nel caso che la parte realizzata non sia funzionale per l'attività specifica. Analogamente si procede nel caso di destinazione d'uso diversa da quella per la quale è stato erogato il contributo oppure di inadeguata gestione del servizio.

van

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



bu

CAPO III
DISCIPLINA RELATIVA AD IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

Art: 40
(Palestre e sale ginniche)

1. Si definiscono palestre e sale ginniche, ai sensi della presente legge, l'insieme degli impianti e delle attrezzature per l'esercizio delle attività ginniche, di muscolazione e di formazione fisica.


2. La Regione riconosce le palestre e le sale ginniche di cui al comma 1 mediante l'iscrizione delle stesse in un elenco istituito con la presente legge e tenuto presso il dipartimento regionale competente in materia di sport.

3. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco previsto al comma 2, le palestre e le sale ginniche devono possedere i seguenti requisiti:

- a) conformità dei nuovi impianti e delle attrezzature al regolamento di cui all'articolo 42;
- b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per gli eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle attività svolte all'interno dell'impianto stesso;
- c) utilizzazione e presenza costante di un istruttore diplomato presso l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o laureato presso l'Istituto superiore di scienze motorie (IUSM), responsabile delle attività, con funzioni di direttore tecnico;
- d) utilizzazione e presenza costante, con riferimento alle discipline che vengono praticate, di tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo riconosciuto dalle competenti federazioni, oppure di personale tecnico che abbia superato gli esami finali di un corso di formazione professionale per istruttori indetto ai sensi della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44, commi 3 e 5;
- e) utilizzazione di un medico iscritto al relativo ordine professionale con funzioni di responsabile sanitario.

4. Il direttore tecnico di cui al comma 3, lettera c), ed il personale tecnico di cui al comma 3, lettera d), e all'articolo 44, comma 3, sono iscritti negli elenchi istituiti con la presente legge e tenuti presso il dipartimento regionale competente in materia di sport.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



5. Possono iscriversi negli elenchi di cui al comma 4 coloro che siano in possesso di titoli analoghi o equipollenti a quelli previsti dal presente articolo conseguiti nell'ambito della UE.

6. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 4, nonché i relativi aggiornamenti, sono pubblicati sul BUR.

par

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 41

(Utilizzazione di impianti sportivi scolastici ed universitari)

1. Le province e i comuni possono stipulare convenzioni con le autorità scolastiche per l'utilizzazione degli impianti sportivi scolastici, ai sensi dell'articolo 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517. Tali convenzioni stabiliscono anche le procedure per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature, i soggetti responsabili, gli oneri a carico dell'ente locale per il personale, le pulizie e l'impiego dei servizi strumentali, nonché, le modalità di accertamento dei danni materiali eventualmente subiti dalla scuola.

2. Le province e i comuni possono coadiuvare i Provveditorati agli studi e i singoli istituti scolastici per il reperimento degli spazi occorrenti allo svolgimento dell'educazione fisica e sportiva, in particolare consentendo l'utilizzazione degli impianti sportivi e delle attrezzature in loro disponibilità ed agevolando l'utilizzazione di strutture private. A tal fine possono stipulare convenzioni con i proprietari o gestori delle predette strutture private.

3. Gli impianti sportivi scolastici, fatte salve le esigenze didattiche, possono essere messi a disposizione della comunità locale ed in particolare delle associazioni sportive. La temporanea concessione è disposta dal comune o dalla provincia competenti secondo le norme di cui all'articolo 12 della l. 517/1977. L'ente locale concedente provvede alla conduzione ed alla custodia degli impianti e degli attrezzi durante l'uso extrascolastico, eventualmente adottando misure idonee alla responsabilizzazione nella gestione delle associazioni sportive concessionarie.

4. I comuni possono stipulare convenzioni con le università per consentire la fruizione degli impianti sportivi di proprietà, o comunque in uso alle università stesse, da parte della comunità locale ed in particolare delle associazioni sportive. Tali convenzioni disciplinano contestualmente le modalità di utilizzo, da parte degli studenti universitari, degli impianti sportivi di proprietà comunale.

5. Al fine di favorire la stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo, la Regione concede contributi agli enti locali nella misura massima del cinquanta per cento delle spese da loro sostenute e ritenute ammissibili sulla base di quanto previsto nel piano settoriale regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art. 42
(Regolamento)

1. Con specifico regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono:

- a) fissati, anche con la consulenza tecnica del CONI e degli altri organi competenti, i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza che devono possedere le strutture di cui all'articolo 40, comma 1;
- b) determinate le modalità:
 - 1) per l'esercizio delle strutture di cui all'articolo 40, comma 1;
 - 2) per l'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 40, commi 2 e 4;
 - 3) per la pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 40, commi 2 e 4;
- c) individuate le funzioni del direttore tecnico e del responsabile sanitario di cui all'articolo 40, comma 3, rispettivamente lettere c) ed e);
- d) determinate le modalità di accesso, i contenuti e la durata minima del corso di cui all'articolo 40, comma 3, lettera d).

2. Sono esclusi dalla disciplina del regolamento di cui al comma 1:

- a) le palestre e gli impianti sportivi scolastici;
- b) gli spazi di verde attrezzato identificabili quali opere di urbanizzazione secondaria;
- c) gli ambienti inseriti in impianti sportivi e utilizzati esclusivamente in funzione dell'attività sportiva ivi svolta.

Per

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Lu

Art. 43
(Vigilanza e sanzioni)

1. Chiunque gestisce le strutture di cui all'articolo 40, comma 1, in violazione delle disposizioni contenute nel presente capo, è soggetto ad una sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 12.000.000, con l'obbligo di regolarizzazione entro tre mesi dall'accertamento. Trascorso tale termine o in caso di reiterazione della violazione, la Regione dispone con provvedimento motivato la cancellazione delle strutture dall'elenco di cui all'articolo 40, comma 2.

2. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente capo e l'applicazione delle relative sanzioni, sono di competenza dei comuni che vi provvedono ai sensi del titolo VI, capo II, della l.r. 14/1999. Come previsto dall'articolo 208 della l.r. 14/1999, in attesa dell'adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 194, comma 4, della stessa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modificazioni.

RE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



cu

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Capo I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 44
(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'approvazione del piano settoriale regionale di cui all'articolo 7, si applicano le norme di programmazione previste dalle leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nella fase di prima applicazione della presente legge le richieste per la concessione di mutui agevolati ai sensi dell'articolo 31 vengono presentate alla provincia territorialmente competente entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BUR della convenzione prevista dallo stesso articolo 31, comma 1, e della deliberazione della Giunta regionale contenente i criteri di valutazione e le indicazioni relative alla documentazione da inoltrare. Le province, entro ulteriori centoventi giorni, trasmettono dipartimento regionale competente in materia di sport la graduatoria delle domande formulate sulla base dei criteri e dei punteggi contenuti nella suddetta deliberazione.

3. In sede di prima applicazione, ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 40, comma 2, le strutture di cui al medesimo articolo 40, comma 1, possono utilizzare come istruttori, previo superamento di un esame finale di un corso di preparazione organizzato dalla provincia competente, in collaborazione con lo IUSM, con i centri di avviamento sportivo del CONI, con le federazioni sportive o con gli enti di promozione sportiva ad ordinamento democratico riconosciuti dal CONI, il personale tecnico che ha prestato attività documentata di istruttori per almeno ventiquattro mesi negli ultimi cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di accertamento dei requisiti per l'ammissione al corso di preparazione di cui al comma 3, nonché la durata, le materie di insegnamento e le caratteristiche degli esami.

Per

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5. Il personale tecnico indicato al comma 3 può svolgere la propria attività nelle strutture di cui all'articolo 40, comma 1, fino al completamento delle operazioni relative all'esame finale del corso di preparazione previsto dallo stesso comma 3. Tale personale può iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 40, comma 4, a seguito del superamento del citato esame finale.

re

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE *[Signature]* *cu*

CAPO II
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45
(Norma finanziaria)

1. A decorrere dall'anno 2001 sono istituiti, per gli interventi previsti dalla presente legge, i seguenti capitoli così denominati:

- a) capitolo n. denominato "Spese di funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sport";
- b) capitolo n. denominato "Interventi operativi dell'Agenzia regionale per lo sport";
- c) capitolo n. denominato "Spese per il sostegno di manifestazioni e iniziative di rilevanza regionale, per l'organizzazione di mostre, convegni, manifestazioni, iniziative in favore dello sport e delle attività del tempo libero, per la promozione di ricerche, studi ed indagini, per il sostegno a forme sperimentali di gestione, per la partecipazione a iniziative e manifestazioni di particolare rilievo nazionale o internazionale";
- d) capitolo n. ... denominato "Contributi in conto interessi per l'accesso al credito sportivo";
- e) capitolo n. denominato "Fondo di garanzia per mutui contratti da enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive";
- f) capitolo n. decapitolo n. denominato "Acquisto e gestione di impianti sportivi".

2. Lo stanziamento presente nell'elenco 4, capitolo 49001, lettera i), del bilancio di previsione per l'anno 2001, è trasferito, per l'importo di 400 milioni, al capitolo di cui al comma 1, lettera a), e, per l'importo di 100 milioni, al capitolo di cui al comma 1, lettera b).

3. Con l'abrogazione delle leggi di autorizzazione della spesa, indicate nell'articolo 46, nel bilancio di previsione 2001 vengono soppressi i capitoli nn. 32503, 46101 e 46124, che restano iscritti nel bilancio di previsione per la sola gestione dei residui passivi riferiti agli anni 2000 e precedenti, mentre i relativi stanziamenti di competenza e di cassa sono trasferiti ai capitoli di nuova istituzione, di cui al comma 1, con le seguenti modalità:

- a) al capitolo di cui al comma 1, lettera c), sono trasferiti gli stanziamenti dei capitoli nn. 46101 e 46124;

fen

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

[Signature]

b) al capitolo di cui al comma 1, lettera d), è trasferito lo stanziamento del capitolo n. 32503.

4. Con l'abrogazione delle leggi di autorizzazione della spesa, indicate nell'articolo 46, nel bilancio di previsione 2001 vengono soppressi i capitoli nn. 32501, 46103, 46109, 46110 e 46125, che restano iscritti nel bilancio di previsione per la sola gestione dei residui passivi riferiti agli anni 2000 e precedenti, mentre i relativi stanziamenti di competenza e di cassa sono trasferiti ai seguenti capitoli:

- a) al capitolo n. 13249 sono trasferiti gli stanziamenti dei capitoli nn. 46103, 46106 e 46125;
- b) al capitolo n. 13250 sono trasferiti gli stanziamenti dei capitoli nn. 32501, 46109 e 46110.

5. La determinazione degli stanziamenti destinati alle voci di contributo di seguito indicate, nell'ambito della dotazione del capitolo n. 13249 denominato "Trasferimenti correnti alle provincie, ai comuni, alle comunità montane ed alla città metropolitana per le funzioni delegate o subdelegate ai sensi della l.r. 14/1999 e del capitolo n. 13250 denominato " Trasferimenti in conto capitale alle provincie, ai comuni, alle comunità montane ed alla città metropolitana per le funzioni delegate o sub-delegate ai sensi della l.r. 14 /1999", viene effettuata con il piano settoriale regionale ai sensi della presente legge:

- a) contributi per impianti sportivi e per attrezzature sportive e del tempo libero;
- b) contributi per favorire la stipulazione di accordi con e per la scuola;
- c) contributi per la promozione delle attività sportive e del tempo libero;
- d) contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone portatrici di handicap;
- e) contributi per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dello sport e del tempo libero.

6. Per il capitolo di spesa di cui al comma 1, lettera c), è consentita l'apertura di credito a favore di funzionari delegati nel limite di lire 100 milioni.

Ren

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

bu

Art. 46
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge ed in particolare:

- a) la legge regionale 28 dicembre 1973, n.40, concernente: "Piano per l'incremento del numero e l'efficienza degli impianti sportivi del Lazio. Norme per la concessione di particolari agevolazioni";
- b) la legge regionale 6 agosto 1974, n.40, concernente: "Modificazioni alla legge 28 dicembre 1973, n.40";
- c) la legge regionale 23 settembre 1974, n.68, concernente: "Concorso alla organizzazione dei campionati europei di atletica leggera";
- d) la legge regionale 4 luglio 1979, n. 51 e successive modificazioni concernente: "Norme per la promozione e la diffusione della pratica sportiva e per la realizzazione ed il miglioramento dei relativi impianti";
- e) la legge regionale 17 luglio 1989, n.46, concernente: "Interventi finanziari in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990";
- f) la legge regionale 23 settembre 1991, n.56, concernente: "Contributo al comune di Montefiascone in occasione dei campionati europei di baseball 1991";
- g) la legge regionale 28 ottobre 1991, n. 70 concernente: " Norme per la produzione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone portatrici di handicap";
- h) la legge regionale 11 dicembre 1992, n. 51 concernente: "Intervento straordinario regionale per la ristrutturazione dei centri bocciofilo e per la realizzazione di un bocciodromo in Roma";
- i) la legge regionale 17 agosto 1993, n. 36 concernente: "Interventi per la promozione e la diffusione delle attività del tempo libero";
- j) la legge regionale 15 novembre 1995, 54, concernente: "Concorso alla organizzazione dei primi Giochi Mondiali Militari";
- l) l'articolo 18 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14;
- m) gli articoli 32 e 91 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 concernente il credito sportivo.

FW

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Art.47
(Norma finale)

1. La presente legge costituisce unica norma di riferimento regionale per qualsiasi stanziamento o atto di programmazione relativo alle materie in essa trattate.

Per

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Per

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I FINALITA'

- Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Obiettivi)

CAPO II RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

- Art. 3 (Funzioni della Regione)
Art. 4 (Funzioni delle provincie)
Art. 5 (Funzioni dei comuni)
Art. 6 (Competenze del comune di Roma)

CAPO III PROGRAMMAZIONE

- Art. 7 (Piano settoriale regionale)
Art. 8 (Predisposizione ed adozione del piano settoriale regionale)
Art. 9 (Attuazione annuale del piano settoriale regionale)
Art. 10 (Predisposizione ed adozione dei piani annuali provinciali)
Art. 11 (Vigilanza e poteri sostitutivi)

TITOLO II AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT E MUSEO DELLO SPORT

CAPO I AGENZIA REGIONALE PER LO SPORT

- Art. 12 (Istituzione)
Art. 13 (Attività)
Art. 14 (Organi)
Art. 15 (Il consiglio di amministrazione)
Art. 16 (Il presidente)
Art. 17 (Il collegio dei revisori)
Art. 18 (Incompatibilità)
Art. 19 (Durata delle cariche)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

per

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Art. 20 (Indennità di carica)
Art. 21 (Statuto e regolamenti)
Art. 22 (Direttore generale)
Art. 23 (Bilancio di previsione e rendiconto generale)
Art. 24 (Programmi di attività)
Art. 25 (Patrimonio)
Art. 26 (Personale)
Art. 27 (Risorse finanziarie)
Art. 28 (Potere di direttiva, vigilanza e controllo della Giunta regionale)

CAPO II MUSEO DELLO SPORT

- Art. 29 (Museo dello sport)

TITOLO III ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO – IMPIANTI ED ATTREZZATURE

CAPO I INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO ASSUNTE DALLA REGIONE


- Art. 30 (Iniziative per gli impianti sportivi)
Art. 31 (Iniziative per il credito sportivo)
Art. 32 (Iniziative promozionali)
Art. 33 (Iniziative per il sostegno al merito sportivo)

CAPO II CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO ASSUNTE DAGLI ENTI LOCALI E DA ALTRI ENTI

- Art. 34 (Contributi per impianti sportivi)
Art. 35 (Contributi per attrezzature sportive e per il tempo libero)
Art. 36 (Contributi per la promozione delle attività sportive e del tempo libero)
Art. 37 (Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone portatrici di handicap)
Art. 38 (Documentazione per la concessione dei contributi)
Art. 39 (Criteri relativi ai contributi regionali. Revoca)

Flu

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



CAPO III

**DISCIPLINA RELATIVA AD IMPIANTI ED
ATTREZZATURE PER L'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO**

- Art. 40 (Palestre e sale ginniche)
Art. 41 (Utilizzazione di impianti sportivi scolastici ed universitari)
Art. 42 (Regolamento)
Art. 43 (Vigilanza e sanzioni)

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 44 (Norma transitoria)

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 45 (Norma finanziaria)
Art. 46 (Abrogazioni)
Art. 47 (Norma finale)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

